

CONVENZIONE
per l'istituzione del
“Trieste Institute for Theoretical Quantum Technologies ” - TQT
TRA

- il **Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam”**, di seguito denominato “ICTP”, Istituto di categoria 1 dell’Agenzia specializzata dell’Unesco, operante sotto l’accordo tripartito tra il Governo italiano, l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (AIEA) e l’UNESCO, con sede legale a Trieste, Strada Costiera, 11 – 34151, qui rappresentato dal Direttore Prof. Fernando Quevedo, nato a San José (Costa Rica) il 12.05.1956, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’ICTP;
 - la **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati** (in seguito denominata per brevità anche “SISSA” o “Scuola”), codice fiscale 80035060328, con sede legale a Trieste, via Bonomea n.265, qui rappresentata dal Direttore prof. Stefano Ruffo, nato ad Agliana (PT) il 13.05.1954, in qualità di Direttore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede della SISSA;
 - l’**Università degli Studi di Trieste** (in seguito denominato UniTS), codice fiscale 80013890324, con sede legale a Trieste, Piazzale Europa n. 1, qui rappresentato dal prof. Maurizio Fermiglia, nato a Trieste il 9/10/1955 in qualità di Rettore e legale rappresentante, e domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Università di Trieste;
- di seguito denominati anche singolarmente “Ente costituente” e/o congiuntamente “Enti costituenti”

Premessi e considerati:

- il rilevante numero di ricercatori attivi nell’ambito delle cosiddette “Tecnologie Quantistiche” nelle istituzioni universitarie e di ricerca della regione, l’alta qualità della produzione scientifica in questo campo e l’obiettivo scientifico di unire e coordinare tali attività e capacità in un Istituto interuniversitario;
- la crescente importanza delle Tecnologie Quantistiche nel determinare rivoluzionari cambiamenti di paradigma nel campo della trasmissione, comunicazione, manipolazione e gestione d’informazione con rilevanti ricadute in campo industriale e produttivo come testimoniato dalla “European Flagship on Quantum Technologies”;

- la capacità scientifica e l'esperienza organizzativa delle suddette istituzioni in grado di determinare un'area di ricerca teorica strategica finalizzata all'acquisizione e al trasferimento di conoscenza, innovazione ed alta formazione nelle applicazioni di risorse quantistiche nei campi della comunicazione d'informazione, della computazione, della simulazione e della sensibilità degli strumenti di misura;
- l'interesse che si costituisca nella regione, in accordo con le principali istituzioni della Regione, un centro di eccellenza internazionale che promuova la ricerca teorica nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche diventando un catalizzatore per attività teoriche in tale ambito non solo in Italia, ma anche per i paesi limitrofi e nei confronti dei paesi in via di sviluppo;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Istituzione e finalità del TQT

1. È istituito il “Trieste Institute for Theoretical Quantum Technologies” (TQT).
2. Il TQT ha la natura di Struttura InterIstituzionale, istituita come da “Regolamento della SISSA per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali”;
3. Il TQT ha le seguenti finalità:
 - a. coordina e promuove le attività teoriche svolte nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche all'interno delle istituzioni scientifiche locali e dei paesi limitrofi;
 - b. ospita e promuove l'organizzazione di congressi e scuole nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche;
 - c. ospita e promuove attività di alta formazione nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche;
 - d. ospita e promuove progetti di ricerca teorica di alto contenuto innovativo focalizzati sulle Tecnologie Quantistiche;
 - e. coadiuva l'incontro e la collaborazione tra studiosi italiani e stranieri, sia junior che senior, al fine di realizzare progetti di ricerca nelle rilevanti aree di investigazione, valorizzando l'interdisciplinarietà e l'innovatività di tali studi al fine di massimizzare il loro impatto internazionale;
 - f. promuove le attività di collaborazione, la sinergia e la coesione della comunità scientifica regionale pertinente alla missione dell'Istituto, al fine di potenziare l'impatto della stessa al livello nazionale ed internazionale e la sua capacità di attrarre ed integrare competenze scientifiche.

Art.2 – Risorse

1. Gli Enti aderenti, come definiti all'art.6, collaborano al buon funzionamento delle attività dell'Istituto, mettendo a disposizione risorse umane e logistiche ed eventualmente co-finanziando le attività dello stesso.
2. Qualora gli Enti decidano di conferire risorse finanziarie o beni mobili al TQT, la gestione avverrà secondo quanto previsto ai successivi artt. 3, 4 e 5.

Art. 3 – Gestione amministrativo-contabile

1. Il TQT ha la natura di Struttura InterIstituzionale, come da “Regolamento della SISSA per l'istituzione di Strutture InterArea e InterIstituzionali” ed ha sede amministrativa presso la SISSA.
2. Le modalità di gestione amministrativo-contabile sono quelle previste per le Aree della SISSA dal “Regolamento Generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità” della Scuola.
3. La gestione amministrativo-contabile della Struttura è garantita dalle competenti strutture amministrative della SISSA.

Art.4 - Gestione Patrimoniale

1. A norma dell'art. 45 (“Consegnatario dei beni mobili”) del “Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA, la responsabilità beni mobili del TQT è del Direttore dell'TQT, che è individuato quale consegnatario dei beni.
2. Qualora, ai sensi dell'art.9, comma 6 della presente Convenzione, il Direttore della Struttura non sia un docente della SISSA, il consegnatario dei beni mobili sarà individuato in uno dei due componenti della SISSA nel Consiglio Direttivo.

Art.5 – Risorse Economiche

1. Non è attualmente previsto alcun impegno finanziario degli Enti Costituenti per anni 2019-2023. Nel caso in cui si presentasse l'esigenza di un impegno finanziario per il TQT, gli Enti Costituenti provvederanno a concordare ed approvare un apposito documento (prospetto finanziario) da allegare alla presente convenzione. Qualsiasi variazione successiva all'impegno finanziario dovrà essere autorizzata dai competenti Organi di Governo degli Enti interessati dalla variazione.
2. La quota dell'eventuale impegno finanziario, di cui al comma 1., può essere incrementata da ulteriori apporti degli Enti Aderenti, da progetti, da altri finanziatori, ecc.

3. La quota di impegno finanziario eventualmente trasferita al TQT è gestita secondo il “Regolamento Generale per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità” della SISSA.
4. Sulla base dei finanziamenti di cui al comma 2 trasferiti al TQT, tenuto conto dei vincoli di destinazione delle spese posti dagli Enti Aderenti in sede di definizione dell’impegno finanziario, il Consiglio Direttivo redige il budget di previsione annuale e triennale o di durata inferiore in considerazione della durata dell’Istituto.
5. Eventuali variazioni al budget del TQT, nel limite dei vincoli posti dagli Enti Aderenti in sede di definizione dell’eventuale impegno finanziario di cui al comma 1 saranno approvate dal Consiglio Direttivo del TQT.
6. Previa delibera del Consiglio Direttivo, singole iniziative o attività potranno essere gestite da altri Enti Aderenti, che provvederanno anche alla gestione connessa ai flussi finanziari.
7. TQT non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. Gli Enti aderenti del TQT non si assumono le obbligazioni del TQT né possono assumere obbligazioni per conto del TQT. E’ esclusa ogni garanzia degli Enti aderenti sui prestiti contratti dal TQT.

Art. 6 - Modalità di adesione al TQT

1. Fanno parte del TQT gli Enti Costituenti.
2. Per “Enti Aderenti al TQT” si intendono gli Enti Costituenti, i Partner Istituzionali e i Partner Progettuali.
3. Possono assumere la qualifica di “Partner Istituzionali” del TQT gli enti ed amministrazioni pubbliche e private, che condividono e contribuiscono a realizzare le finalità del TQT, mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi, oppure in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di “Partner Istituzionale” è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all’art.8 comma 2. Per assumere la qualifica di “Partner Istituzionale” l’adesione al TQT deve avere una durata almeno annuale. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposita convenzione che, per il TQT, verrà sottoscritta da parte del Consiglio Direttivo. I “Partner Istituzionali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione al TQT, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

4. Possono assumere la qualifica di “Partner Progettuali” del TQT gli enti ed amministrazioni pubbliche e private che contribuiscono in via non continuativa a realizzare le finalità del TQT collaborando per la realizzazione di determinati progetti di ricerca comuni condivisi, mediante contributi in denaro, in attività, o in altre forme ritenute idonee dal Consiglio Direttivo. La qualifica di “Partner Progettuale” è approvata dal Consiglio Direttivo nella composizione di cui all’art.8 comma 2. Le modalità della collaborazione e la durata della stessa verranno regolamentate con la sottoscrizione di apposito accordo che, per il TQT, verrà sottoscritto da parte del Consiglio Direttivo. I “Partner Progettuali” potranno, in ogni momento, recedere dall’adesione al TQT, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

Art. 7 – Organi del TQT

1. Gli organi del TQT sono: la Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, il Direttore e il Comitato Scientifico.

Art. 8 – Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, gli Enti Costituenti costituiscono una Giunta esecutiva, composta dal Rettore di UniTS, dal Direttore della SISSA e dal Direttore di ICTP, o loro delegati;
2. Il Consiglio Direttivo dell’Istituto è nominato dalla Giunta Esecutiva.
3. Esso è formato da sei membri, due per ciascuno degli Enti costituenti.
4. Il Direttore del TQT viene individuato tra i componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Direttore del TQT presiede il Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio resta in carica per 4 anni rinnovabili ed il mandato dei suoi membri può essere revocato dalla Giunta Esecutiva.
7. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Direttore del TQT o autoconvocate con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri, con frequenza minima di 3 volte l’anno.
8. Il Consiglio ha il compito di:
 - a) pianificare le attività scientifiche del TQT ed approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei suoi fini;
 - b) individuare il Direttore del TQT, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, e proporre la sua nomina alla Giunta Esecutiva;

- c) individuare i componenti del Comitato Scientifico;
 - d) approvare le domande di adesione di eventuali ulteriori Enti al TQT in qualità di “Partner Istituzionali” o “Partner Progettuali”, come previsto all’art.6, e di affiliazione di singoli docenti/ricercatori interessati, secondo quanto previsto all’art.9;
 - e) approvare l’esclusione dei “Partner Istituzionali” e dei “Partner Progettuali” per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dalla partecipazione al TQT e per condotta incompatibile con le finalità del TQT;
 - f) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, verificandone la possibilità di attuazione e la congruenza con le finalità istituzionali del TQT;
 - g) approvare lo scioglimento anticipato del TQT, con delibera adottata a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche un componente per ogni “Partner Istituzionale”. Nella sua composizione così allargata, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) coadiuvare il Direttore nella gestione dell’Istituto;
 - b) approvare i budget annuali e pluriennali delle attività proposti dal Direttore, sentito il parere del Comitato Scientifico;
 - c) approvare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività dell’Istituto proposto dal Direttore;
 - d) collaborare sugli aspetti amministrativi del TQT con i competenti organi della SISSA ;
 - e) deliberare su ogni altra questione, a richiesta del Direttore.
10. I “Partner Istituzionali” hanno diritto di voto limitatamente a decisioni relative a temi di interesse comune che incidono sull’attività del TQT nel solo periodo di vigenza della loro adesione all’Istituto; negli altri casi esprimono un voto consultivo. In relazione all’approvazione dei budget annuali e pluriennali e all’approvazione del piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature, previsti alle lettere b) e c) del precedente punto 9, i “Partner Istituzionali” hanno diritto di voto dal momento in cui sono impegnati a mettere a disposizione del TQT il proprio contributo con la sottoscrizione della convenzione di adesione, e limitatamente a decisioni che incidono sull’attività del TQT nel solo periodo di partecipazione all’Istituto.

11. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta da un componente del Consiglio individuato dal Direttore in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
12. Possono essere invitati dal Direttore alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato i “Partner Progettuali”, che possono esprimere parere sulle tematiche relative ai progetti condivisi.

Art. 9 – Il Direttore

1. Il Direttore del TQT è nominato dalla Giunta Esecutiva, con Decreto del Direttore della SISSA, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica per 4 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo, o nei limiti del tempo residuo della durata del TQT.
3. La decadenza del Direttore del TQT prima del termine del mandato può essere richiesta dalla Giunta Esecutiva, e successivamente decretato dal Direttore della SISSA, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo ristretto.
4. Spetta al Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nella sua composizione ristretta ed allargata;
 - b) attuare le delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) elaborare il piano di utilizzazione dei fondi e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività del TQT;
 - d) coordinare la gestione dei fondi per la ricerca attribuiti all’Istituto.
5. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio un Vicedirettore che può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore.
6. Il Consiglio Direttivo individua tra i suoi componenti un docente della SISSA incaricato di garantire la gestione amministrativa dei fondi attribuiti al TQT.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato da un massimo di tre personalità scientifiche di altissimo profilo scientifico, nominate dalla Giunta Esecutiva su indicazione del Consiglio Direttivo del TQT.
2. Tali personalità sono scelte sulla base della loro esperienza in relazione alle finalità dell’Istituto come previste all’art.1, con l’obiettivo di massimizzare la gamma di competenze

relative alle linee di ricerca rilevanti per l'Istituto.

3. La nomina dei membri del Comitato Scientifico può essere revocata su motivata richiesta del Consiglio Direttivo del TQT. La revoca della nomina spetta alla Giunta Esecutiva.
4. Il Comitato Scientifico esprime pareri, proposte e suggerimenti al fine della formulazione dei piani annuali e pluriennali dell'attività scientifica dell'Istituto, nonché del miglioramento del suo funzionamento.
5. Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di provvedere alla valutazione scientifica dell'attività dell'Istituto.

Art. 11 – Affiliazione

1. L'affiliazione al TQT è aperta ai docenti, ricercatori delle Istituzioni che promuovono e sostengono l'Istituto stesso. La domanda di affiliazione deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di ricerca su una delle tematiche di interesse per l'Istituto, eventualmente in collaborazione con altri membri o ricercatori afferenti ad altre istituzioni nazionali ed internazionali.
2. Il Consiglio Direttivo valuta l'integrazione del progetto nei piani annuali e pluriennali di attività e delibera l'affiliazione per il periodo pari alla durata del progetto stesso.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'affiliazione di scienziati di fama internazionale che abbiano un rapporto continuativo e sostanziale con le attività dell'Istituto.
4. I membri affiliati hanno l'obbligo di indicare l'affiliazione all'Istituto nelle loro pubblicazioni scientifiche correlate all'attività di ricerca svolta nell'ambito del TQT.

Art. 12 - Personale autorizzato e coperture assicurative

1. Il personale affiliato al TQT e il personale degli Enti aderenti che, per lo svolgimento delle attività di ricerca svolte nell'ambito del TQT, dovesse operare presso la sede di un Ente Aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari in vigore presso l'Ente ospitante, in particolare secondo quanto prescritto dalla D.P.R. 16/04/2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e relativi Codici di comportamento attuativi.
2. Le persone autorizzate a svolgere l'attività di ricerca presso un Ente Aderente usufruiscono della copertura assicurativa prevista dall'Ente di appartenenza.
3. Ciascun Ente aderente provvederà alla copertura assicurativa di legge delle proprie risorse

umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività del TQT presso qualsiasi sede venga svolta.

4. A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascun Ente dovrà dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone-

Art. 13 - Sicurezza

1. Il personale affiliato al TQT e il personale degli Enti Aderenti, qualora per lo svolgimento delle attività di ricerca, dovesse operare presso la sede di un Ente Aderente, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività di ricerca, secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008.
2. Gli Enti Aderenti, promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Gli Enti Aderenti, si impegnano a provvedere alla formazione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori ad essi equiparati secondo la normativa vigente ed in particolare:
 - Obbligatoria (di competenza dell'Ente di appartenenza);
 - Specifica per nuovi ambiti/attrezzature (presso la Parte laboratoristica e di competenza dell'Ente ospitante).
4. La sorveglianza sanitaria del personale di ciascun Ente aderente al TQT compete alla parte a cui il personale afferisce e non alla parte ospitante.
5. Ciascuna delle parti effettua la sorveglianza sanitaria ai propri ricercatori e trasmette il relativo giudizio di idoneità alla parte ospitante.
6. Ai dipendenti o equiparati degli Enti aderenti vengono forniti, da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 14 - Proprietà Intellettuale

1. Gli Enti Aderenti sono vicendevolmente obbligati al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse si scambiano nell'ambito dell'attività di ricerca svolta in relazione al presente accordo ad eccezione di quelle

informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente Aderente resterà nella piena esclusività dello stesso, ed il relativo uso che dovesse essere consentito agli altri Enti non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare un Ente Aderente potrà essere utilizzato dagli altri Enti per le attività svolte nell'ambito del TQT solo dietro espresso consenso dell'Ente proprietario ed in conformità alle regole indicate da tale Ente definito "titolare".

Art.15 – Pubblicazioni e risultati

1. Gli Enti Aderenti si impegnano reciprocamente a menzionare la partecipazione al TQT in ogni opera o scritto scientifico relativo ad attività di ricerca svolta nell'ambito del TQT stesso.
2. Qualora l'attività di ricerca svolta nell'ambito del TQT dia luogo a risultati di rilevanza applicativa, tali risultati saranno di proprietà degli Enti Aderenti. In tal caso gli Enti definiranno di comune accordo il regime di proprietà di tali risultati e le quote loro spettanti dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione, tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti e dell'apporto inventivo effettivamente prestato dai rispettivi Enti per la realizzazione della ricerca e fatti salvi i diritti di legge dell'inventore.
3. Le conoscenze pregresse di un Ente sono e restano di titolarità e proprietà dell'Ente medesimo.

Art.16 - Riservatezza e non concorrenza

1. Ciascun Ente Aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, al rispetto degli obblighi di riservatezza e non concorrenza.
2. Ciascun Ente Aderente si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione, fino a quando non vi sia un accordo tra le parti interessate sulla loro comunicazione/pubblicazione.
3. Qualora sorgano vertenze tra gli Enti Aderenti, esse sono portate all'attenzione del Consiglio Direttivo al quale spetta la decisione finale e l'eventuale sanzionamento di comportamenti scorretti.

Art.17 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata di ulteriori 4 anni sulla base di apposito atto aggiuntivo, che dovrà essere approvato da parte degli organi competenti degli Enti Costituenti.
2. Il rinnovo è disposto, su richiesta del Consiglio Direttivo del TQT, previa delibera degli organi competenti degli Enti costituenti. Sarà comunque garantito il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
3. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro la scadenza, comporta la decadenza automatica del TQT e le risorse attribuite al TQT sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dalla Giunta Esecutiva, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.
4. E' ammesso il recesso di ciascuna delle Parti, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Art.18 – Scioglimento anticipato

1. Lo scioglimento anticipato del TQT può essere disposto dalla Giunta Esecutiva, con successivo Decreto del Direttore della SISSA, qualora sia richiesto dal Consiglio Direttivo del TQT, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti, e con l'approvazione da parte degli organi competenti degli Enti Costituenti.
2. Si prescinde dalla delibera del Consiglio del TQT nei seguenti casi:
 - accertata e prolungata inattività dell'Istituto, verificata ai sensi dell'art.14 del "Regolamento per l'istituzione di strutture InterArea – InterIstituzionali" della SISSA;
 - qualora l'attività di TQT possa arrecare pregiudizio alle finanze degli Enti costituenti.
3. Nel caso di scioglimento anticipato del TQT le risorse sono riassegnate nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dalla Giunta Esecutiva, sulla base di un prospetto di liquidazione, tenendo conto dei contributi apportati e delle obbligazioni assunte.

Art.19 - Risoluzione delle controversie – Diritti e privilegi

1. Gli Enti aderenti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie che possano derivare dalla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione o esecuzione di questa Convenzione sarà competente il Foro di Trieste.

2. Gli Enti riconoscono che l'ICTP quale Organizzazione Internazionale, dell'U.N.E.S.C.O. di cat 1, gode di diritti e privilegi come da Addendum che si allega alla presente convenzione (**All.1**).

Art.20 – Registrazione

1. La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art.21 – Sottoscrizione - bollo

1. La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L.241/90.
2. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla SISSA - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.166/2017 del 08.08.2017.

Art.22 – Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016.

Art. 23- Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme di legge, allo Statuto e al Regolamento amministrativo contabile della SISSA.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Addendum circa ICTP

Per la **Scuola Internazionale Superiore di**

Studi Avanzati SISSA

Il Direttore

Prof. Stefano Ruffo

(firmato digitalmente)

Per il **Centro Internazionale di Fisica Teorica**

“Abdus Salam” ICTP

Il Direttore

Prof. Fernando Quevedo

(firmato digitalmente)

Per l'**Università degli Studi di Trieste**

Il Rettore

Prof. Maurizio Fermiglia

(firmato digitalmente)

ADDENDUM 1: CONDIZIONI CONTRATTUALI AGGIUNTIVE

Articolo 1 – Controversie che coinvolgono ICTP

Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità dell'ICTP, per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente e con spirito di collaborazione ogni problematica con negoziati e trattative dirette.

La presente Convenzione ed i relativi diritti e obblighi delle Parti dalla stessa derivanti saranno retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto nell'Accordo di sede.

Ogni controversia o rivendicazione che dovesse sorgere in relazione al Progetto, a meno che non venga trovata una soluzione amichevole tramite negoziazione diretta entro 60 (sessanta) giorni, dovrà essere sottoposta a un arbitrato in conformità con le norme UNCITRAL in vigore alla data in cui la disputa sorga. Il numero degli arbitri sarà tre (3) e la sede dell'arbitrato sarà Trieste. La lingua da usare nella procedura arbitrale sarà l'italiano e gli arbitri decideranno secondo la legge italiana.

Le Parti si impegnano ad accettare qualunque lodo arbitrale, in accordo con il presente articolo, come risoluzione definitiva della controversia

Articolo 2- Uso del nome, del marchio, del logo ufficiale di ICTP e UNESCO

Se non altrimenti autorizzati per iscritto dall'ICTP e UNESCO in osservanza con le regole interne circa l'uso del nome e del logo le Parti non potranno utilizzare, anche in forma abbreviata, il nome, il marchio o il logo ufficiale dell'ICTP e dell'UNESCO per motivi di promozione od altri scopi.

Articolo 3 - Diritti e privilegi di ICTP ed UNESCO

Nulla in relazione al presente Accordo dovrà essere interpretato come una rinuncia a un qualunque diritto e/o privilegio di cui l'ICTP o l'UNESCO possono godere in virtù: (i) dell'Accordo tra l'ICTP e la Repubblica Italiana; (ii) dell'Accordo Tripartito che stabilisce l'ICTP; (iii) di qualunque altra norma consuetudinaria di diritto internazionale o altra norma.

Inoltre nulla contenuto nel presente Accordo o ad esso collegato può conferire alcun privilegio o immunità alle Parti ai suoi funzionari o ai suoi appaltatori.